

RETE  
PROFESSIONI  
TECNICHE  
UMBRIA

Prot. n. 1166/16

Perugia, 26/04/2016

Spett.le  
Regione Umbria  
Direzione Edilizia e Urbanistica

Comunicazione Via PEC  
regione.giunta@postacert.umbria.it

**OGGETTO: Richiesta parere in merito all'applicazione dell'art. 112 comma 4 della L.R. 1/2015.**

La scrivente Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria, con sede in Perugia, Via Campo di Marte 9, nella persona del Coordinatore Ing. Roberto Baliani, con riferimento all'art. 112, comma 4 della Legge Regionale n. 1/2015 significa quanto segue:

La Legge Regionale n. 1/2015, all'art. 112, comma 4 stabilisce testualmente "*il Comune, con il regolamento per l'attività edilizia, tenendo anche conto della partecipazione dei rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali, definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione ...*".

Il Comune di Terni, nel proprio regolamento, ha specificato (Art. 143) che della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio fanno parte, di diritto, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri o un suo delegato, il Presidente degli Architetti o un suo delegato, il Presidente del Collegio dei Geometri o un suo delegato.

Altri Comuni, invece, ritengono di poter scegliere liberamente il soggetto "rappresentante" dell'Ordine o Collegio, ritenendo che sia sufficiente ottenere da tali Enti solo un parere consultivo in ordine ai soggetti da nominare ma, non ritenendosi vincolati ai nomi segnalati dall'Ordine o Collegio.

Ad avviso della scrivente – che ha ottenuto in merito anche uno specifico parere legale che allega alla presente – l'interpretazione data da tali Comuni non appare conforme al testo della norma regionale.

Infatti, in base ai principi ermeneutici vigenti in sede di interpretazione delle leggi, esse debbono essere interpretate, in primo luogo sulla base del senso letterale delle parole contenute nella legge stessa (cfr. art. 12 delle disposizioni dell'applicazione della legge in generale contenute nel Codice Civile).


In particolare tale disposizione codicistica afferma testualmente:

*"nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalle intenzioni del legislatore."*

CONSIGLI PROVINCIALI E REGIONALI DELL'UMBRIA:  
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Coordinamento: presso Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia - Via Campo di Marte 9, 06124 Perugia

TEL. 075.500.12.00 – FAX 075.500.17.07 – POSTA ELETTRONICA [segreteria@ordineingegneriperugia.it](mailto:segreteria@ordineingegneriperugia.it)



RETE  
PROFESSIONI  
TECNICHE  
UMBRIA

La Corte di Cassazione ha affermato che tale disciplina interpretativa è valevole per tutti i settori dell'ordinamento giuridico.

In particolare la Cassazione ha ritenuto applicabile tale principio anche in sede di interpretazione delle leggi regionali (cfr. Corte di Cassazione 4280/1981).

Nel caso di specie il Comma 4 dell'art. 112 della Legge Regionale 1/2015 impone al Comune di garantire la "*partecipazione*" di "*rappresentanti*" del Collegio o dell'Ordine.

Ora, il significato letterale di tali espressioni porta a ritenere quanto segue:

Il termine "*partecipazione*" esprime la volontà del legislatore regionale di far partecipare necessariamente alla Commissione un membro rappresentante dell'Ordine o Collegio.

Il termine "*rappresentanti*" nell'accezione letterale, indica colui che – in virtù di procura o altra designazione – rappresenta un soggetto terzo.

Ne deriva che il "*rappresentante dell'Ordine o Collegio*" può essere esclusivamente colui che sia stato nominato rappresentante dell'Ordine o Collegio stesso per effetto di norme statutarie (è il caso del Presidente dell'Ordine o del Collegio), o per effetto di designazione da parte di Organi rappresentativi dell'Ordine o del Collegio stesso.

Ne deriva che il rappresentante dell'Ordine o del Collegio non può che essere:

- O il Presidente, il quale per statuto ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio;
- O un soggetto che sia stato appositamente ed espressamente delegato dal Presidente dell'Ordine o del Collegio.

Si chiede quindi che codesta Regione voglia emanare un parere o una circolare ove chiarisca quanto sopra al fine di evitare distorsioni e/o disparità nell'applicazione dell'Art.112 citato.

Con osservanza.

per la Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria  
Il Coordinatore